



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

Regolamento per l'utilizzo del parco comunale del Fontanone

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25.07.2016

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e dell'area riservata al riposo ed allo svago delle persone al parco del Fontanone.

Art. 2 Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- Salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale.
- Salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno del parco, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto della quiete pubblica e della pulizia all'interno del parco.

Art. 3 – Utilizzo del parco

Si intende per parco un grande giardino, generalmente delimitato, attrezzato con strutture di vario genere e adibito a luogo di ricreazione e di riposo.

Il parco del Fontanone è dislocato nel territorio comunale di Castel Mella in via della Suarda come evidenziato nell'allegata planimetria, parte integrante del predetto regolamento.

Nell'area del parco il pubblico dovrà tenere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone e l'ambiente.

I gruppi di cittadini non residenti a Castel Mella non possono utilizzare la struttura (tavoli, sedie e "barbeque") senza prima aver richiesto all'Amministrazione Comunale la prescritta Autorizzazione di cui all'art. 7.

Art. 4 Divieti

All'interno del parco è vietato:

- provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti musicali e radiofonici che disturbano la quiete delle persone presenti nel parco e/o fuori dal parco, sia di giorno che di notte;
- svolgere attività e tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume e che possano arrecare disturbo o danni all'incolumità delle altre persone;
- danneggiare piante o arbusti ed in particolare asportare parti di suolo o fiori;
- danneggiare le strutture, le infrastrutture e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente panchine e attrezzature;
- occupare anche temporaneamente il suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro senza la preventiva autorizzazione;
- abbandonare o gettare nel parco e nel canale rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta;
- imbrattare con scritte od altro cartelli, tavoli e panchine;
- effettuare operazioni di pulizia o manutenzione dei veicoli in genere;
- accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- sostare lungo la sede stradale fatti salvi i luoghi specificatamente destinati e segnalati con appositi cartelli;

Art. 5 - Detenzione dei cani ed aspetti connessi

L'accesso al parco con cani è ammesso nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia d'uso della museruola e del guinzaglio. E' fatto obbligo per tutti essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi, al fine della tutela della salute delle persone.

La presenza di cani randagi deve essere segnalata da parte dei cittadini al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di allontanamento dell'animale.

Art. 6 – Normative igienico-sanitarie

Il Comune assicura per ciò che attiene gli spazi comuni e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Negli spazi attrezzati, è sempre applicabile la normativa di cui al D. Lgs n. 152/06, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno del parco.

Art. 7 Autorizzazioni

L'Amministrazione Comunale può, previa richiesta indirizzata all'Ufficio di Polizia Locale, da presentare all'Ufficio Protocollo, almeno 10 giorni lavorativi prima della data dell'utilizzo, autorizzare i cittadini a:

- Consentire l'utilizzo della struttura da parte dei gruppi di cittadini NON residenti a Castel Mella previo pagamento del canone di occupazione (COSAP);
- Installare attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- Utilizzare strumenti musicali e radiofonici;

Le predette attività sono autorizzate dal presente Regolamento laddove vengano svolte dall'Amministrazione Comunale.

Modalità particolari di utilizzo del parco potranno essere definite da apposite convenzioni nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del presente Regolamento.

Art. 8 - Sanzioni e norme

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Fatte salve le violazioni più gravi punite dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 nel rispetto dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000).

L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle dei regolamenti è affidata al Comando di Polizia Locale ed altre guardie ecologiche volontarie riconosciute dalla competente Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

Art. 9 – Norme finali ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.

